



CIRCOLARE MONOGRAFICA N. 1692

4 LUGLIO 2011

STUDI DI SETTORE 2011: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

Novità della modulistica e di prassi

di Mauro Longo

La presente circolare ha per oggetto le precisazioni presenti nella circolare n. 30/E del 28 giugno 2011. Fra le novità si evidenzia l'approvazione anche per il periodo d'imposta 2010 di appositi correttivi volti ad adeguare i risultati di GE.RI.CO. agli effetti della crisi economica e dei mercati.

Riferimenti normativi

- Circolare dell'Agenzia delle Entrate 28 giugno 2011, n. 30/E.

STUDIO VM05U - DETTAGLIO ABBIGLIAMENTO E CALZATURE

Lo studio **VM05**U rappresenta un'elaborazione degli studi di settore su "base regionale" ed è stato costruito sulla base di oltre 90.000 modelli relativi all'anno 2008. A ciascuna impresa si applica lo studio della Regione in cui l'attività viene esercitata, tale informazione emerge dal **rigo B12**, dove va indicata la percentuale dei corrispettivi conseguiti nel punto di vendita, in rapporto all'ammontare complessivo dei corrispettivi.

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Locali per la vendita e l'esposizione interna della merce		Mq
B04	Locali destinati a magazzino		Mq
B05	Locali destinati ad uffici		Mq
B06	Locali destinati a laboratorio per le modifiche e l'adeguamento dei capi di abbigliamento venduti		Mq
B07	Esposizione fronte strada (vetrine)		Metri lineari
B08	Giorni di apertura nell'anno		Numero
B09	Localizzazione (1 = autonoma; 2 = in ipermercato; 3 = in centro commerciale al dettaglio)		
B10	Ubicazione (1 = in isola pedonale; 2 = in zona a traffico limitato)		
B11	Spese sostenute per beni e/o servizi comuni	,00	
B12	Percentuale dei corrispettivi relativi al punto vendita		%

Per adeguare i risultati dello studio alla realtà economica territoriale, nella definizione della "funzione di ricavo" sono state utilizzate quattro diverse territorialità:

- "Territorialità del livello delle retribuzioni";
- "Territorialità del livello del reddito disponibile per abitante";
- "Territorialità del livello dei canoni di affitto dei locali commerciali a livello comunale";
- "Territorialità dei Factory Outlet Center".

Rigo B12: è il rigo fondamentale perché indica quale studio (regionale) deve essere applicato. Tale individuazione avviene in base al punto vendita dal quale derivano i maggiori ricavi (ad esempio: se il 60% arrivano dal Veneto ed il 40% dalla Lombardia, si applica lo studio di settore del Veneto).

Impatto della moda low cost: i nuovi studi registrano anche l'influenza della vicinanza di un Factory outlet center, tenendo conto della distanza in minuti di percorrenza di ogni Comune dal Foc. In questo modo viene delineata l'area di mercato attorno a cui gravita la rete low cost, per rilevare gli effetti connessi al fenomeno outlet e l'impatto sulla stima dei ricavi.

QUADRO F: ULTERIORI ELEMENTI CONTABILI

Al fine di monitorare il fenomeno della perdita e distruzione dei beni sottratti, nella sezione "Ulteriori elementi contabili" del quadro F sono stati inseriti tre nuovi righi.

MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI

Ulteriori elementi contabili

	Materie prime, sussidiare, semilavorati, merci e prodotti finiti	
36	Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)	,00
37	Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti	,00
	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	
38	Beni distrutti o sottratti	00

Nei righi sopra indicati, dovrà essere riportato, per ciascuna tipologia dei beni, il costo storico qualora siano stati distrutti o sottratti nell'anno 2010, sia a causa di eventi fortuiti, accidentali e comunque indipendenti dalla volontà dell'imprenditore, sia a causa del comportamento dell'imprenditore che ha provveduto volontariamente alla distruzione di beni di magazzino in dipendenza di un fatto eccezionale. I dati potranno servire:

- per future evoluzioni degli studi di settore;
- per valutare i possibili effetti distorsivi nella stima dei ricavi connessi alla non corretta determinazione del valore del costo del venduto in presenza di beni distrutti o perduti;
- come ausilio agli uffici sia in sede di selezione dei soggetti da sottoporre a controllo sia in sede di contraddittorio per valutare la rilevanza delle richieste dei contribuenti di giustificare eventuali scostamenti tra l'ammontare dei ricavi dichiarati e quelli stimati dallo studio sulla base del minore importo "effettivo" del costo del venduto.

In tali righi **non** vanno indicate le distruzioni di beni connesse a situazioni ricorrenti, quali sfridi, cali naturali, alterazioni, ovvero le operazioni di distruzioni collegate ad operazioni di trasformazione di beni che rientrano nell'attività propria dell'impresa.

Beni strumentali mobili di valore inferiore a 516,46 euro

L'art. 102 del Tuir prevede la possibilità di dedurre per tali beni, l'intera spesa di acquisto sostenuta nell'anno. Tale situazione potrebbe determinare un mal funzionamento dell'indicatore "*Incidenza degli ammortamenti per beni mobili strumentali rispetto al valore storico degli stessi*", questo può succedere soprattutto nel caso in cui i beni sotto soglia siano numerosi. Tale indicatore, che ha la finalità di far emergere deduzioni "anomale" di quote di ammortamento ovvero i casi di sottovalutazione del valore dei beni strumentali, può risultare alterato nell'ipotesi di deduzione integrale del costo dei beni strumentali suindicati.

	Beni strumentali mobili	
F39	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro	,00

Al riguardo, il nuovo **rigo F39**, richiede l'indicazione di alcuni dati per analizzare il fenomeno in vista delle future evoluzioni degli studi di settore.

attenzione

Il valore di tali spese risulta già incluso nel valore dei beni strumentali indicato nel quadro F dei dati contabili.

STUDIO SETTORE DEI PROFESSIONISTI - QUADRO G

Per monitorare eventuali fenomeni distorsivi che potrebbero comportare possibili malfunzionamenti degli indicatori di normalità economica "Incidenza delle altre componenti negative sui compensi" e "Incidenza degli ammortamenti per beni mobili strumentali rispetto al valore storico degli stessi", sono stati inseriti, nella sezione "Ulteriori elementi contabili" del quadro G, due nuovi righi:

CANONI DI LOCAZIONE

Nella sezione "Altre componenti negative" sono stati inseriti i seguenti righi:

- G20 relativo ai "Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili";
- G21 relativo ai "Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni strumentali mobili".

La richiesta è legata al fatto che tali voci di spesa sono comprese tra quelle indicate nel rigo **G12** "Altre componenti negative", e come tali incidono nel conteggio dell'indicatore "*Incidenza delle altre componenti negative sui compensi*".

attenzione

L'effetto discorsivo sull'indicatore si può presentare qualora le voci di spesa in argomento siano di importi elevati.

Le spese da indicare nei righi G20 e G21 sono già incluse nel rigo G12.

Ulteriori elementi contabili		Altre componenti negative	
	G20	Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili	,00
	G21	Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni strumentali mobili.	,00
		Beni strumentali mobili	
	G22	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro	,00

Nel dettaglio, le istruzioni precisano che:

- nel rigo **G20** vanno indicate le spese sostenute per canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, relativi a **beni immobili** adibiti all'esercizio dell'arte o professione;
- nel rigo **G21**, vanno indicate le spese sostenute per canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, relativi a **beni mobili** strumentali all'esercizio dell'attività.

Valore dei beni strumentali inferiori a 516,46 euro

È richiesta l'indicazione del valore dei beni strumentali mobili di costo unitario inferiore a 516,46 euro. Eventuali effetti discorsivi sugli indicatori di normalità economica si possono verificare soprattutto nel caso in cui i beni in commento siano numerosi, quale può essere ad esempio l'ipotesi di un medico.

attenzione

L'ammontare di tali spese risultano già incluse nel valore dei beni strumentali indicato nel rigo relativo ai dati contabili.

QUADRO Z - STUDI SETTORE DEI PROFESSIONISTI

Nei **quadri Z** dei modelli di alcuni studi di settore delle attività professionali sono state richieste delle informazioni riguardo alle prestazioni/incarichi per le quali, nel corso del 2010, sono stati percepiti solamente degli acconti. Le informazioni richieste sono le seguenti:

- il numero degli incarichi/prestazioni per i quali nell'anno 2010 sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali);
- la percentuale dei compensi derivanti dagli incarichi/prestazioni per i quali sono stati percepiti solo pagamenti parziali, in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nel 2010.

La circolare n. 30/E del 2011 ricorda che le prestazioni o gli incarichi, iniziati e completati nel 2010, per i quali sono stati percepiti uno o più acconti ed un saldo finale nel 2010, non vanno indicati tra quelli con pagamento parziale.

Le informazioni saranno utilizzate per l'evoluzione degli studi di settore dei professionisti che applicano funzioni di compenso basate sul **numero degli incarichi/prestazioni**, soprattutto qualora il professionista percepisca un numero significativo di acconti. Si propone l'esempio dello studio di settore UK23U relativo a: "Servizi di progettazione di ingegneria integrata".

QUADRO Z Dati complementari		Modalità di espletamento dell'attività	LAVORO AUTO Totale Incar	DNOMO/IMPFichi/Prestazion		Di cui incarichi sono stati per	MOTONOMO per i quali nell' rcepiti solo acci igamenti parzi	onti
	Z01	Indagini preliminari, valutazione d'impatto ambientale, ricerca di finanziamenti e/o studi di fattibilità tecnico · economica	Numero	Attività		Numero	Compensi	
	201	di finanziamenti e/o studi di fattibilità tecnico - economica		,	%		,	%
	Z02	Progettazione di opere pubbliche (preliminare e/o definitiva e/o esecutiva)		,	%		,	%
	Z03	Progettazione preliminare di opere private (importo opere fino a euro 51.646,00)		,	%		,	%
	Z04	Progettazione preliminare di opere private (importo opere oltre euro 51.646,00 e fino a euro 258.228,00)						
	204	(importo opere oltre euro 51.646,00 e fino a euro 258.228,00)		,	%		,	%
	Z05	Progettazione preliminare di opere private (importo opere oltre euro 258.228,00)		,	%		,	%
	Z06	Progettazione esecutiva di opere private (importo opere fino a euro 51.646,00)		,	9		,	2

RIPARTIZIONE ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Per le associazioni professionali in cui vengono svolte più attività (es.: avvocato e commercialista) è richiesta l'indicazione della percentuale delle relative prestazioni.

	Da com	pilare sol	ELL'ATTIVITÁ PER DISCIPLINA PROFESSIONALE o da parte di associazioni interdisciplinari tra ocietà interdisciplinari di servizi professionali		
	(vedere is	truzioni per	apposita decodifica)	Attività	
Z32	Codice			%	
Z33	Codice			%	
Z34	Codice			%	
Z35	Codice			%	

Tale sezione va compilata da parte delle associazioni interdisciplinari tra professionisti i cui compensi derivano dalle diverse attività svolte nell'ambito associativo (es.: Dottori commercialisti e avvocati). Le regole di compilazione sono le seguenti:

prima colonna	consultando la tabella attività presente in calce alle istruzioni, i codici corrispondenti alle diverse attività professionali esercitate
seconda colonna	in relazione a ciascun codice la percentuale dell'attività svolta in relazione alla produzione che ha generato compensi in relazione all'ammontare complessivo dei ricavi

Le istruzioni formulano il seguente esempio di compilazione: nel caso di un'associazione fra professionisti formata da un avvocato (al quale è riconducile il 60% dei compensi) e da un commercialista (al quale è riconducibile il 40% dei compensi), la sezione dovrà essere compilata indicando:

- nel rigo Z16, della prima colonna, il codice 04 e nella seconda colonna, la percentuale del 60%;
- nel rigo Z17, nella prima colonna, il codice 05, e nella seconda colonna, la percentuale del 40%.

QUADRO Z - ATTIVITÀ D'IMPRESA

Per acquisire informazioni utili in vista dell'evoluzione degli studi di settore, i **quadri Z** - Dati complementari, richiedono nuove informazioni. A tale fine, sono stati modificati, in alcuni casi, anche i **quadri D** e **E** della modulistica studi di settore.

SOCI AMMINISTRATORI - CRITERI DI INDICAZIONE

Per gli studi di settore evoluti anno 2009 e 2010 sono previste nuove modalità di stima per l'apporto dei soci amministratori nei ricavi presunti da GE.RI.CO. La novità comporta che la stima è effettuata in base alle "teste", e quindi al "numero" degli amministratori, normalizzati secondo la percentuale di lavoro prestato e non più in base alle "spese" sostenute per remunerare l'attività degli amministratori. La motivazione di tali modifiche è dovuta al fatto che i compensi corrisposti agli amministratori incidevano in modo eccessivo sulla stima di GE.RI.CO. Al riguardo la circolare n. 44/E del 29 maggio 2008 affermò che: "In relazione ai possibili effetti 'distorsivi' sulla stima dei ricavi operata da GE.RI.CO., l'Ufficio sarà chiamato a operare in contraddittorio un'attenta valutazione delle eventuali argomentazioni addotte da soggetti societari circa la possibilità che un risultato di non congruità possa essere ricondotto all'imputazione di importi rilevanti connessi a spese per compensi corrisposti a soci amministratori. Simili cause giustificative possono essere rappresentate e descritte all'interno delle "Note aggiuntive" rese disponibili dal software GE.RI.CO. In tali circostanze l'Ufficio, in sede di contraddittorio, potrà verificare il risultato mediante la seguente simulazione: eliminazione dal quadro F della voce di costo rappresentata dall'importo delle spese per compensi corrisposti ai predetti soci amministratori e imputazione, nel quadro A, del numero dei soci amministratori dichiarati, con una percentuale di lavoro prestato pari al 100% per ciascuno di essi".

Nel quadro A negli studi di settore evoluti per il 2009 e per il 2010 sono previsti i seguenti righi:

- **associati in partecipazione**: vi è un solo rigo relativo agli associati in partecipazione (negli studi non evoluti è rimasta la distinzione fra associati che apportano lavoro prevalente nell'impresa e associati diversi dai precedenti);
- **amministratori**: negli studi evoluti si deve distinguere fra soci amministratori e soci non amministratori, e non più fra "Soci con occupazione prevalente nell'impresa" e "Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente".

A09	Associati in partecipazione		
A10	Soci amministratori		
A11	Soci non amministratori		
A12	Amministratori non soci		

Le istruzioni al quadro A degli studi di settore precisano che: "le informazioni relative all'attività inerente la qualifica di socio amministratore devono essere fornite in corrispondenza del rigo soci amministratori indipendentemente dalla natura del rapporto intrattenuto con la società (collaborazione coordinata continuativa, lavoro dipendente, altri rapporti). Tali informazioni non devono essere riportate negli altri righi del quadro".

Con particolare riferimento al rigo A14 "Soci amministratori", nella prima colonna va indicato il "numero degli amministratori" e nella seconda colonna, deve essere indicata la percentuale di lavoro prestato dai soci amministratori per l'attività inerente tale qualifica. Al riguardo, e molto opportunamente, la circolare n. 30/E del 2011, al paragrafo 5.1 precisa quanto segue: "nel caso in cui il socio amministratore svolga anche altre attività, oltre a quella di amministratore, per le quali non sono corrisposti compensi sulla base di un rapporto contrattuale intrattenuto con la società, la percentuale di lavoro prestato dal socio amministratore da indicare nel quadro A dovrà tenerne conto. In questa ultima ipotesi, l'apporto di lavoro prestato dal socio amministratore sarà valorizzato dal software GERICO esclusivamente sulla base della percentuale indicata nel quadro A. Ad esempio, se il socio amministratore svolge per il 60% l'attività di amministratore e per il 40% altra attività non retribuita la percentuale che si dovrà indicare è pari al 100%".

Contemporaneamente a tali novità, delle modifiche sono state apportate al quadro **F**, **rigo F16**, **campo 2** (nel caso di società di capitali) **ovvero F19**, **campo 5** (nel caso di società di persone), nei quali indicare l'ammontare delle spese per "compensi" corrisposti ai soci per l'attività di amministratore **comprensivi** dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei rimborsi spese. Lo scopo è quello di **sterilizzare** il costo corrisposto al socio amministratore.

F16	Spese per acquisti di servizi			,00	
	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivita' di amministratore				
	(società ed enti soggetti all'Ires)	2	,00		

	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente	e afferenti l'attività dell'impreso	,00,
E10	di cui per prestazioni rese da professionisti esterni	2 ,00	
F19	di cui per personale di terzi distaccato presso l'impresa o con		
	contratto di somministrazione di lavoro	3 ,00	
	di cui per collaboratori coordinati e continuativi	4 ,00	
	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivita' di amministratore (società di persone)	5 ,00	

Nella stima dei ricavi presunti, GE.RI.CO. utilizzerà la variabile "Spese per acquisti di servizi", al netto dell'importo indicato a campo 2 dei righi F16 e a campo 5 del rigo F19, quindi al netto dei compensi corrisposti agli amministratori (viene di fatto sterilizzata la spesa).

NOVITÀ DEL QUADRO X

Per l'applicazione dei sopracitati correttivi si è reso necessario integrare il **quadro X** per richiedere le informazioni necessarie. Alcuni importi richiesti sono riferibili a periodi d'imposta precedenti il 2010, più in particolare:

- vengono richiesti i "*Ricavi dichiarati ai fini della congruità relativi al periodo di imposta 2009*" (per l'applicazione del correttivo relativo all'applicazione della normalità economica);
- è prevista la compilazione di alcune voci di costo relative ai periodi d'imposta 2008 e 2009.

Sul punto la circolare n. 30/E del 2011, nel paragrafo 5.5, a cui si rinvia per il contenuto, ha fornito importanti chiarimenti sui criteri compilativi in relazione a tre ipotesi:

- soggetti con periodi d'imposta precedenti di durata diversa da 12 mesi;
- soggetti che non hanno compilato il modello in quanto esclusi;
- soggetti che non hanno prodotto reddito d'impresa o di lavoro autonomo.

Al riguardo, preme evidenziare il seguente chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate: "Qualora il contribuente non abbia dichiarato redditi di impresa/lavoro autonomo nel periodo d'imposta preso a riferimento per il calcolo del correttivo (ad esempio perché ha iniziato nel 2010 un'attività costituente mera prosecuzione di attività svolta da altri soggetti), non potrà fruire dei correttivi in parola, ma delle riduzioni eventualmente operate dagli altri "correttivi crisi" previsti dalla Nota tecnica e metodologica approvata con il decreto ministeriale del 7 giugno 2011":

QUADRO X	X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00	
Altre informazioni	X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00	
levanti ai fini	X03	Ricavi dichiarati ai fini della congruità relativi al periodo di imposta 2009	,00	
ell'applicazione egli studi di settore	X04	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	2008	2009
	X05	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	,00	,00,
	X06	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	,00	,00,
	X07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	,00	,00
	X08	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiare, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	.00	,00
	X09	Costo per la produzione di servizi	,00	,00
	X10	Spese per acquisti di servizi	,00	,00
	X11	Altri costi per servizi	,00	,00

SOCIETÀ COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE

Alle società cooperative a mutualità prevalente, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010, è previsto un diverso, e depotenziato, utilizzo dei risultati derivanti dall'applicazione degli studi. È infatti disposto che i risultati dell'applicazione degli studi di settore:

- non possono essere utilizzati per l'azione di accertamento;
- sono utilizzati esclusivamente per la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con le ordinarie metodologie.

Analoghe regole si applicano ai:

- soggetti IAS;
- soggetti che esercitano in maniera prevalente l'attività contraddistinta dal codice 64.92.01 "Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi" o dal codice 66.19.40 "Attività di Bancoposta".

In pratica: gli studi di settore rilevano per la selezione delle posizioni da sottoporre a controllo.

Per segnalare tale situazione è stato introdotto un apposito rigo nel quadro X.

Cooperativa Principi contabili Consorzio di garanzia a mutualità prevalente internazionali collettiva fidi Bancoposta

X11 Ulteriori informazioni (barrare la casella)

CONTRIBUENTE MINIMO 2009

Nel quadro **X** deve essere barrata un'apposita casella per indicare che per il periodo d'imposta 2009 il contribuente si era avvalso del regime dei minimi e nel 2010 vi è stato il passaggio a un regime contabile ordinario.

X12 Contribuente in regime dei "minimi" per il periodo d'imposta 2009

Tale rigo non genera alcun tipo di correttivo, ma ha solo la funzione di evidenziare i soggetti per i quali potrebbero sorgere delle anomalie nell'indice di ricarico sulle vendite ovvero sul magazzino.

RILEVANZA DEL LUOGO IN CUI VIENE SVOLTA L'ATTIVITÀ

Sono stati introdotti due nuovi indici al fine di tener conto del luogo in cui il contribuente svolge l'attività economica. Il primo è relativo alla **territorialità del livello dei canoni di locazione residenziale**, il secondo è collegato alla soglia delle **retribuzioni degli intermediari del commercio su base regionale**.

In particolare, il primo indice differenzia il territorio nazionale sulla base dei canoni d'affitto delle case per Comune, Provincia, Regione e area territoriale. Il secondo considera l'influenza, a livello territoriale.

REVISIONE CONGIUNTURALE SPECIALE - CORRETTIVI CRISI

Con D.M. 7 giugno 2011, è stato disposto che i risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore utilizzabili per il 2010 tengano conto di quattro correttivi:

- modifica del funzionamento dell'indicatore di normalità economica "durata delle scorte";
- correttivi **specifici** per la crisi;
- correttivi congiunturali di settore;
- correttivi congiunturali individuali.

attenzione Gli ultimi tre correttivi sono applicati ai soggetti che nel 2010 risultano non congrui rispetto all'applicazione degli studi di settore.

CORRETTIVI RELATIVI ALL'ANALISI DI NORMALITÀ ECONOMICA

Tale correttivo si applica ai soggetti che si trovano **contemporaneamente** nella seguente situazione:

- riduzione dei ricavi dichiarati ai fini della congruità nel periodo d'imposta 2010 rispetto a quelli del 2009;
- coerenza delle esistenze iniziali (come da Nota Tecnica e Metodologica approvata con D.M. 7 giugno 2011).

Dopo che il software ha verificato queste due situazioni, si assiste:

- da un lato all'aumento della soglia massima di normalità economica, in modo da tener conto dell'incremento di rimanenze finali riconducibile alla crisi economica c.d. "adattamento della soglia";
- per coloro che rimangono "non normali", dopo l'applicazione delle nuove soglie di normalità dell'indicatore "Durata delle scorte", il maggior costo del venduto, viene diminuito dell'incremento delle rimanenze finali riconducibile alla crisi economica.

Il correttivo scatta solo in presenza di un volume di rimanenze iniziali coerente. Questa limitazione viene introdotta per favorire le imprese che, partendo da una situazione iniziale "normale", hanno visto aumentare le scorte di magazzino per il solo effetto della crisi economica.

Per l'attivazione dell'indicatore risulta necessaria la compilazione dell'apposito **quadro X** con l'indicazione del livello dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2009.

CORRETTIVI SPECIFICI PER LA CRISI

Tali correttivi riguardano due studi di settore:

- lo **studio VK21U**, relativo alle attività degli "studi odontoiatrici". È stato confermato il correttivo già previsto per il 2009 che tiene conto dei compensi derivanti dalla "Odontoiatria Sociale";
- lo **studio UG68**U, relativo al "trasporto merci su strada", relativi al credito d'imposta per caro petrolio e al familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria.

I due correttivi si applicano compilando i seguenti campi:

- per lo studio di settore VK21U, il campo X15

X15	Correttivo per prestazioni di odontoiatria sociale		Barrare la casella
- per	lo studio di settore UG68U, i campi D46 e X03-X04		
D46	Carburanti e lubrificanti		,00
D46 X03	Carburanti e lubrificanti Collaboratore familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria	,	,00 Barrare la casella

CORRETTIVI CONGIUNTURALI DI SETTORE

Tali correttivi si applicano a tutti i 206 studi di settore in vigore per il 2010 e sono stati introdotti per tenere conto della riduzione dei margini economici e del minore utilizzo degli impianti sempre rispetto al momento di costruzione dello studio di settore. La circolare n. 30/E del 2011 (paragrafo 3.3) ha affermato che: "L'applicazione di tali correttivi determina un valore di riduzione dei ricavi o compensi stimati, da considerarsi in valore assoluto, calcolato moltiplicando il ricavo o compenso puntuale derivante dall'applicazione della sola analisi di congruità per i coefficienti congiunturali di settore previsti per lo studio, ponderati con le probabilità di appartenenza ai gruppi omogenei (cluster)".

Per i 12 studi di settore dei professionisti che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi (il modello a prestazioni), il correttivo congiunturale di settore tiene conto della riduzione delle tariffe per le prestazioni professionali, correlata alla situazione di crisi economica. Gli studi di settore interessati sono i seguenti:

- TK29U Studi di geologia;
- UK01U Studi notarili;
- UK23U Servizi di ingegneria integrata;
- UK24U Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari;
- UK25U Consulenza agraria fornita da agronomi;
- VK02U Studi di ingegneria;
- VK03U Attività tecniche svolte da geometri;
- VK04U Studi legali;
- VK05U Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro;
- VK06U Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi;
- VK17U Periti industriali;
- VK18U Studi di architettura.

CORRETTIVI CONGIUNTURALI INDIVIDUALI

Tali correttivi sono stati previsti per tutti i 206 studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2010, esaminando i seguenti aspetti:

- la ritardata percezione dei compensi a fronte delle prestazioni rese (per i 12 studi di settore dei professionisti che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi);
- la contrazione dei costi variabili (per gli altri 194 studi di settore, nonché per lo studio **UK23U** Servizi di ingegneria integrata, per la parte applicabile alle imprese). Con riferimento a tali studi, i correttivi congiunturali individuali sono applicati dai soggetti che presentano, per il periodo d'imposta 2010, costi variabili inferiori ai costi variabili storici di riferimento, individuati, questi ultimi, come il maggior valore tra i costi variabili per i periodi d'imposta 2008 e 2009.

I correttivi si attivano con la compilazione del $\mathbf{quadro} \mathbf{X}$; al riguardo si propone l'esempio dello studio di settore dei professionisti.

X01	Percentuale dei compensi relativa agli incarichi iniziati e completati nel periodo d'imposta	%
X02	Percentuale dei compensi relativa agli altri incarichi	%

APPLICAZIONE RETROATTIVA DEGLI STUDI DI SETTORE

Nella circolare n. 30/E del 28 giugno 2011, come per altro già affermato in passato nella circolare 22 giugno 2006, n. 23/E, viene ammessa la possibilità, da parte del contribuente, di chiedere l'applicazione retroattiva dello studio di settore evoluto, se a lui più favorevole, ovvero se idoneo a giustificare le differenze tra l'ammontare dei ricavi dichiarati e quelli presunti emersi dalla versione precedente del medesimo studio di settore. Alla stessa conclusione si arriva anche per gli studi non oggetto di evoluzione 2010. Come già precisato con precedenti circolari ministeriali, tale principio vale, in via generale, per quanto concerne l'applicazione dell'analisi di congruità e dell'analisi di normalità economica, per tutti gli studi sottoposti a revisione nel triennio 2007-2010.

Per l'applicazione retroattiva **non** devono essere considerati i correttivi predisposti per la crisi congiunturale 2010 in quanto questi ultimi sono stati predisposti per condizioni ben definite, in un determinato periodo temporale, che non sussistevano negli anni d'imposta precedenti.

In conclusione, le risultanze degli studi che tengono conto dei correttivi di cui al D.M. 7 giugno 2011 trovano applicazione, ai fini dell'accertamento, per il solo periodo d'imposta 2010.

www.mysolution.it è una testata registrata al Tribunale di Milano - Reg. N. 82 del 22/02/2010 - Editore CESI Multimedia S.r.l. - Via Lentasio, 7 - 20122 Milano, telefono 02.36165.200 - fax 02.36165.250 - e-mail info@cesimultimedia.it. - Questa rivista è inviata per e-mail ed è a disposizione di tutti gli aderenti sul sito www.cesiprofessionale.it/mysolution. Direttore responsabile: Elio Cipriani.